



**Contributo ANIE  
per la  
X Commissione Attività Produttive del Senato**

**Atto del Governo n. 162**

**Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE  
sull'efficienza energetica**

*Milano, 6 aprile 2019*

## Federazione ANIE

Federazione ANIE rappresenta, nel sistema confindustriale, **l'industria italiana delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche** con un fatturato aggregato, nel 2017, di circa 78 miliardi di euro e 468.000 addetti. Le oltre 1.300 aziende associate rappresentano un settore industriale classificato a livello internazionale come ad alta e medio-alta tecnologia, grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo.

Le **imprese ANIE** forniscono sistemi e soluzioni **tecnologiche** all'avanguardia per infrastrutture, pubbliche e private, e per mercati strategici quali:



## Recepimento Direttiva 2002/2018 (EED)

Siamo lieti di poter contribuire alla discussione sul recepimento della Direttiva 2002/2018 nonostante l'attuale emergenza epidemiologica e la conseguente impossibilità di procedere ad audizioni. L'emergenza non deve paralizzare il paese ed è corretto che le attività proseguano anche se con modalità non convenzionali.

Le riflessioni di Federazione ANIE si sono concentrate su:

- Art.2 – Definizioni
- Art.7 - Regime obbligatorio di efficienza energetica
- Art.8 - Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
- Art.9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
- Art.16 – Sanzioni

In corsivo barrato i testi dei DLgs che intendiamo cancellare e in corsivo sottolineato le nostre modifiche.

## Art.2 - Definizioni

---

In relazione alla definizione di «Contatore di fornitura» appare opportuno dare indicazioni precise su cosa deve essere considerato per «lettura da remoto». Solo quei sistemi che permettono la trasmissione dei dati a distanza attraverso internet od altro mezzo trasmissivo informatico e non quelli in cui è previsto che il letturista si rechi in prossimità dei contatori per la lettura.

Pertanto si propone di aggiungere:

**« i bis) lettura da remoto: lettura automatica con trasmissione dei dati a distanza attraverso internet o altro mezzo trasmissivo informatico che usa tecnologie con sistemi AMR (Automatic Meter Reading) fissi; i sistemi a lettura mobile walk-by e drive-by non sono considerati sistemi idonei alla lettura da remoto.»**

## Art.2 - Definizioni

---

Con riferimento alla contabilizzazione si sottolinea che con le tecnologie oggi disponibili non è pensabile continuare ad affidare la suddivisione dei costi a metodi proporzionali. È sufficiente affidarsi alla lettura dei contabilizzatori per avere le misure puntuali ed eseguire una suddivisione basata sul consumo effettivo di ciascun consumatore.

Quindi nella definizione **nn) sistema di contabilizzazione**: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento o acqua calda sanitaria (ACS), ai fini della ~~proporzionale~~ suddivisione delle relative spese;

Inoltre con riferimento ai sotto-contatori si è convinti della necessità di utilizzare tali sistemi anche per l'energia elettrica per promuovere la diffusione della digitalizzazione su tutti i vettori energetici e l'elettrificazione dei consumi che è già in atto

Quindi nella definizione **qq-bis) sotto-contatore** si chiede di cancellare *«con l'esclusione di quella elettrica»*

## Art.7 - Regime obbligatorio di efficienza energetica

Con riferimento al **comma 8**, ovvero alle **comunicazioni** che le imprese devono fare **all'ENEA** per rendicontare i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, si ritiene che debbano rientrare nel procedimento anche le imprese a forte consumo di energia

### Art. 7 comma 8

I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese, anche quelle a forte consumo di energia, all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

## **Art.8 - Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia**

---

Con riferimento al **comma 10-bis** «Al fine di promuovere il miglioramento del **livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese**, entro il 31 dicembre 2021 e successivamente con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, emana bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001» si vuole porre l'attenzione alla possibilità di sovrapposizione di tale strumento con quello già in essere presso le regioni che pubblicano bandi non dissimili da quelli descritti.

Sarebbe opportuno, quindi, coordinare gli interventi nazionali con quelli regionali sia dal punto di vista delle finalità che delle possibilità di utilizzare in toto le risorse destinate alle imprese.

## **Art.9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici**

---

Con riferimento al **comma 5** che prevede la **contabilizzazione dei consumi e la suddivisione effettiva delle spese** di ciascuna unità immobiliare per favorire il contenimento dei consumi energetici e gestire un maggior set di informazioni utili a misurare le performance dell'impianto nelle sue varie componenti si ritiene debba essere inserito dopo la lettera a) un altro punto relativo a centrali di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda sanitaria che alimentano più edifici e prevedere l'installazione di un contatore in corrispondenza del punto di fornitura, come previsto dal comma 2 art. 9bis della direttiva 2018/2002.

Pertanto si propone di aggiungere al comma 5 la lettera a-bis:

*«a bis) Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.»*



## **Art.9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici**

---

Inoltre allo stesso **comm 5 lettera d)** si chiede di stralciare la frase ~~«Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate»~~ in quanto le disposizioni della norma UNI 10200 nella sua ultima versione sono sempre applicabili.

## Art.9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Con riguardo al **comma 5-bis** relativo alle condizioni di **fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi** si ritiene opportuno precisare che anche in questo caso valgono le indicazioni presenti alla lettera b del comma 5 dell'art. 9 con riferimento alla impossibilità tecnica all'installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione e che i dispositivi leggibili da remoto sono esclusivamente quelli AMR (Automatic Meter Reading) fissi.

Modificare il **comma 5-bis** nel seguente modo:

L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto; i sistemi con le tecnologie a lettura mobile in modalità walk-by o drive-by non sono considerati sistemi leggibili da remoto.

## **Art.9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici**

---

Con riguardo al **comma 5-quater** riguardante la **ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari** si chiede di stralciare la parte ~~«con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione»~~ e di sostituirla con «è fatto obbligo l'uso della norma UNI 10200 e successive modifiche ed integrazioni» in quanto la norma UNI 10200 in quanto la essa è frutto della CT271 del CTI, commissione di cui ENEA è membro.

## Art.9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Con riferimento al **comma 6 lettera a) sub-lettera 2)** che definisce le **modalità di fatturazione** si ritiene debba essere ripreso il contenuto al comma 2 dell'allegato 7-bis della direttiva 2018/2002 – corrispondente all'allegato 9 dello schema del decreto legislativo di recepimento) ovvero che le informazioni sul consumo o sulla fatturazione devono essere mensili a partire dal 2022 al fine di trasferire più rapidamente le informazioni all'utente finale per renderlo più consapevole dei propri consumi

Pertanto si propone al **comma 6 lettera a) sub-lettera 2)** di sostituire le parole *«le informazioni di fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito»* con le parole *«Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi. Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento»*

## Art.9 - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Sempre con riferimento al **comma 6** che prevede di **garantire al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi** si ritiene di dover precisare, come previsto al comma 2 dell'art. 11-bis della direttiva 2018/2002, che i costi di fatturazione individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali che coprono la contabilizzazione attraverso ulteriori (sub-metering) possono essere fatturati ai clienti finali perché si configurano come un servizio reso.

Pertanto si chiede di introdurre il comma 6 lettera 1) sub-lettera 2-ter) così formulata:

«In deroga al punto 2-bis del presente articolo, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli»

## Art.16 - Sanzioni

---

Il **comma 13-bis)** prevede una **sanzione** per le imprese a forte consumo di energia che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati della diagnosi o che non hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva. Considerando che tali imprese beneficiano di un regime di sostegno, si ritiene che la sanzione minima sia irrisoria e non congrua a stimolare interventi di efficienza energetica.

Si chiede di modificare il comma 13-bis

*«le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8 comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati della diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ~~1.000~~ 3.500 a euro 10.000»*